



COMUNE DI BIBBIANO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Prot. 5809 del 15/05/2012

**DIRETTIVA IN MATERIA DI
CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI**
Legge n. 183 del 12.11.2011 - Modifiche al D.P.R 445 /2000

Temi affrontati : Certificazioni rilasciate all'interessato - Validità ed utilizzabilità.- Contenuto. Uffici Responsabili - Acquisizione d'ufficio di dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni - Controlli delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive - Doveri d'ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

L'art. 15 della L. 183/2011 (*Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse*) è intervenuto su diverse disposizioni contenute nel DPR 28/12/2000 n. 445 ed in specifico ha :

- modificato gli art. 40 , 43 e 74, 2° comma,
- introdotto l'art .44-bis – (*Acquisizione d'ufficio di informazioni*)
- abrogato l'art.41, 2° comma
- sostituito l'art. 72

In particolare, il quadro delle novità che emerge può essere così sintetizzato :

- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
- Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
- Dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati all'interessato riportano a pena di nullità la dicitura:

“ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.40 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

- Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
- Le Amministrazioni certificanti devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.
- Le Amministrazioni certificanti individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità della loro esecuzione.
- La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del responsabile della omissione.
- Costituisce violazione dei doveri di ufficio:
 - La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00
 - La richiesta e accettazione di certificati o di atti di notorietà dal privato
 - Il rilascio ai privati di certificati privo della dicitura indicata dall'articolo 40, 2° comma del DPR 445/00.

DISPONE

1. A partire dal 1 gennaio 2012 tutti i certificati rilasciati ai privati da qualsiasi ufficio dell'ente devono riportare a pena di nullità la dicitura:

“ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “ (art. 40 comma 2 - DPR 28 dicembre 2000 n. 445)¹

L'articolo 1 del DPR 445 /2000 dà la seguente definizione di certificato

“ CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche “

L'articolo 46 del DPR 445/2000 elenca gli stati , qualità personali e fatti che sono comprovabili con dichiarazioni sostitutive e l'articolo 47 specifica ciò che può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .

¹ Le nuove disposizioni non sembrano toccare la disciplina contenuta nel DPR 445 /2000 relativa all'autenticazione di copie e all'autenticazione di sottoscrizioni

CASI SPECIFICI ED ESCLUSIONI

- a. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Rimane in vigore la previsione dell'articolo 49 del DPR 445/2000
- b. L'iscrizione nelle liste elettorali non figura tra gli stati, qualità personali e fatti elencati dall'articolo 46 del DPR 445/2000 come autocertificabili e conseguentemente i certificati di iscrizione nelle liste elettorali non dovrebbero essere interessati dalle nuove disposizioni. Va considerato che in materia elettorale esistono casistiche specifiche che hanno sempre limitato l'utilizzabilità del DPR 445/2000.
- c. Sul DURC la legge 35/2012 di conversione del DL 5/2012 all'articolo 14 comma 6 bis ha previsto che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del DPR 445/2000. Resto inteso che nella materia degli appalti pubblici è da intendersi confermato l'unica eccezione delle forniture e dei servizi fino a 20.000, 00 € per le quali eccezionalmente il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva con la necessità di attivare le verifiche a campione mentre in materia edilizia la P.A. non può accettare la presentazione di un DURC da parte del privato essendo stato disposto espressamente che deve procedere alla sua acquisizione d'ufficio.
- d. La legge 35/2012 di conversione del DL 5/2012 all'articolo 17 commi 4bis e 4quater ha previsto la modifica dell'articolo 3 comma 2 del DPR 445/2000 con la soppressione delle parole "*fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero*" con decorrenza dal 01.01.2013.

Conseguentemente con circolare n. 3 del 17/04/2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ad oggetto "Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. in materia di certificazione" è stato chiarito che a far data dal 01 gennaio 2013 non vale più la deroga che consentiva nei procedimenti amministrativi afferenti i cittadini stranieri extracomunitari di utilizzare le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione.

Pertanto :

- si conferma che i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 solo per gli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani
- nei certificati rilasciati ai cittadini extracomunitari va riportata la dicitura a pena di nullità prevista dal comma 2 dell'articolo 40 del DPR 445/2000.

Nella medesima circolare è stato chiarito: che il c.d. certificato di idoneità abitativa di cui all'articolo 29 del D.lgs 286/1998 deve essere rilasciato anche dopo il 01.01.2013 in quanto non avente la natura di certificato; che le nuove disposizioni dell'articolo 40 comma 2 del DPR445/2000 devono trovare, invece, integrale applicazione anche nel procedimento relativo alla acquisizione della cittadinanza.

INDIVIDUA

Gli uffici responsabili per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle altre amministrazioni pubbliche procedenti in relazione alla tipologia di certificato:

- Nell'ufficio URP per le certificazioni inerenti i servizi demografici
Responsabile: Silvia Ramolini – tel. 0522/253254 - Mail: urp@comune.bibbiano.re.it
- Nell'ufficio personale per le certificazioni relative al personale dipendente e in quiescenza
Responsabile: Silvia Ramolini – 0522/253213 – Mail: ufficio.personale@comune.bibbiano.re.it
- Nell'ufficio edilizia privata e urbanistica per le certificazioni relative alla destinazione urbanistica e altre certificazioni richieste nell'ambito dei servizi indicati
Responsabile: Caminati Daniele - tel 0522/253228 - Mail: edilizia.privata@comune.bibbiano.re.it
- Nell'ufficio lavori pubblici e patrimonio per le certificazioni relative all'ambito dei servizi indicati
Responsabile: Tamagnini Ivan, tel 0522/253221 Mail: lavori.pubblici@comune.bibbiano.re.it
- Nell'ufficio Scuola per le certificazioni inerenti i servizi scolastici
Responsabile: Simona Bigi - tel 0522/253262 - Mail: ufficio.scuola@comune.bibbiano.re.it
- Nell'ufficio ragioneria per le certificazioni inerenti i servizi finanziari
Responsabile: Paola Mussini - tel 0522/253239 - Mail ufficio.entratragioneria@comune.bibbiano.re.it
- Nell'ufficio provveditorato per le certificazioni attinenti il servizio provveditorato – economato: Responsabile: Paola Mussini - tel. 0522/253240 - Mail provveditorato@comune.bibbiano.re.it
- Nell'ufficio tributi per le certificazioni inerenti i servizi tributi
Responsabile: Paola Mussini - tel 0522/253236 - Mail ufficio.tributi@comune.bibbiano.re.it.

I Responsabili degli uffici indicati sono tenuti a far sì che la risposta alle richieste di controllo da parte delle altre amministrazioni pubbliche avvenga entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

Il mancato rispetto del termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio e come tale sanzionato disciplinarmente – oltre ad essere preso in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili della omissione.

La risposta data ad altra Pubblica Amministrazione in sede di controllo dei dati può essere fornita avendo presente quanto specificato all'articolo 43 comma 5 del DPR 445 /2000 che così recita :

“ In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. “

L'accesso diretto alle banche dati possedute dall'ente per la verifica d'ufficio da parte di altre Pubbliche amministrazione è possibile solo previa stipula di apposita convenzione conforme a quanto previsto dall'articolo 58 del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs 82/2005)

E' VIETATO

- a. Non accettare dal privato dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00
- b. Richiedere e accettare certificati o atti di notorietà dal privato
- c. Rilasciare al privato certificati privi della dicitura prevista dall'articolo 40, 2° comma del DPR 445/00.

DISPONE

Che ogni ufficio dell'ente in ragione dell'attività e della competenza, provveda d'ufficio a:

- Acquisire le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
- Effettuare i controlli delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, di norma , a campione ogni cinque dichiarazioni ricevute e iscritte nell'apposito registro tenuto presso il servizio e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute . Ciascun responsabile di servizio potrà fissare modalità, percentuali e periodicità diverse per le verifiche a campione
- Resta inteso che le verifiche delle dichiarazioni sostitutive verranno condotte in conformità di quanto eventualmente previsto direttamente nella legge o in atti regolamentari del comune, ad esempio nell'ambito di procedure di gara o concorsuali o nell'ambito dei servizi che utilizzano per l'accesso e la concessione di agevolazioni ed esenzioni le dichiarazioni ISEE .

Il Comportamento difforme costituisce violazione dei doveri di ufficio - e come tale sanzionato disciplinarmente- oltre ad essere preso in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili.

La presente direttiva verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione .

Bibbiano, li 14/05/2012

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Messina

